

A.1.1. Il Piano di Tutela delle Acque nel quadro normativo europeo e nazionale e gli obiettivi a scala di bacino

A.1.1.1. La Direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE

Nell'Unione Europea, a seguito del congresso ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque tenutosi a Francoforte nel 1988, si è affermata la consapevolezza della necessità di una politica globale e sostenibile per la protezione delle acque e di una direttiva quadro in grado di fissarne i principi base. Nasce così, il 23 ottobre del 2000, la Direttiva 2000/60/CE "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque" (*Water Framework Directive*) avente lo scopo di mantenere e migliorare l'ambiente acquatico del territorio dell'Unione attraverso misure integrate sugli aspetti qualitativi e quantitativi.

Nel punto 1 del preambolo della Direttiva sono espressi due concetti basilari: il primo sottolinea l'importanza dell'acqua come risorsa fondamentale, in quanto non solo essa soddisfa bisogni primari della popolazione ed è vitale per tutti gli ecosistemi, ma anche costituisce una chiave dello sviluppo in grado di produrre e sostenere il benessere (attraverso l'agricoltura, la pesca, la produzione di energia, l'industria, i trasporti e il turismo); il secondo evidenzia la necessità di intraprendere azioni di salvaguardia della risorsa idrica per evitarne il deterioramento sia qualitativo che quantitativo.

Mentre nelle normative precedenti in materia di acque si perseguiva in prevalenza il rispetto di una serie di standard predefiniti (riferendosi sostanzialmente agli impatti sulla risorsa e imponendo al sistema socio-economico comportamenti e modalità cui adeguarsi), la Direttiva sottolinea, invece, l'esigenza di una complessa gestione quali-quantitativa della risorsa, improntata alla salvaguardia e alla coerente assunzione dei principi dello sviluppo sostenibile che ispirano i fondamentali documenti internazionali, dal capitolo 18 dell'Agenda21 (protezione delle acque) alla conferenza di Dublino del 1992 (dove viene fra l'altro sancito il principio dell'acqua come bene di rilevanza economica e sociale), al V Programma Quadro di azione ambientale dell'UE, fino alle recenti dichiarazioni comuni del summit di Johannesburg (2002) e del Forum Mondiale sull'Acqua di Kyoto (2003).

Come oggi universalmente riconosciuto, l'uso sostenibile delle risorse idriche si fonda sulla sostenibilità ecologica (preservazione del capitale naturale per le generazioni future), sulla sostenibilità economica (allocazione efficiente di una risorsa scarsa) e sulla sostenibilità sociale (garanzia dell'equa condivisione e dell'accessibilità per tutti di una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico).

Alla luce di quanto detto, la Direttiva nasce con lo scopo di istituire un quadro per la protezione di tutte le acque, migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri, promuovendo un utilizzo sostenibile, riducendo l'inquinamento e mitigando gli effetti delle alluvioni e della siccità (art. 1).

I punti chiave della Direttiva quadro possono essere così sintetizzati:

- gestione integrata delle acque superficiali e delle acque sotterranee a livello di bacino idrografico;
- tutela delle acque basata su obiettivi di qualità e rispetto dei limiti di concentrazione nelle acque;
- analisi economica e recupero dei costi;
- sviluppo di un uso sostenibile della risorsa;
- partecipazione pubblica e trasparenza nella fase di elaborazione del piano.

Il tutto deve svolgersi quindi in un'ottica di integrazione, considerata nei diversi aspetti e fasi di applicazione della Direttiva. In particolare, integrazione di tutte le risorse idriche del bacino idrografico (acque dolci superficiali e quelle sotterranee, aree umide, acque di transizione e costiere); delle discipline, analisi e competenze (necessarie alla valutazione delle pressioni, degli impatti e delle misure); delle legislazioni in materia di acqua; delle misure da attuare (strumenti economici, finanziari e di determinazione del prezzo); delle parti sociali e della società civile (nel processo di presa delle decisioni), delle diverse autorità (a scala locale, regionale e nazionale) e degli Stati membri (per i bacini condivisi dai diversi Stati dell'Unione Europea).

Relativamente a questa ultima forma di integrazione, la Direttiva dichiara, all'art. 1, che il successo della stessa dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale, all'interno della Comunità tra gli Stati membri, oltre che dall'informazione, consultazione e partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti. Questa collaborazione tra fiduciari, come ONG, comunità locali e autorità pubbliche a vari livelli, durante tutte le fasi di attuazione, è fondamentale per garantire che l'intero processo si svolga in modo efficace e trasparente. Questo coinvolgimento deve poi continuare in modo che vi sia un bilanciamento di interessi tra l'ambiente e coloro che dipendono da esso.

Nell'ottica di sviluppo di una strategia comune per l'attuazione della Direttiva all'interno dell'Unione Europea, nasce la *"Common Strategy on the Implementation of the Water Framework Directive"*, che illustra le linee di azione per un'attuazione coerente e armoniosa della Direttiva e per affrontare i problemi sollevati dalla sua applicazione. Gli Stati membri e la Commissione hanno definito quattro attività chiave per il processo di attuazione, ognuna delle quali è suddivisa in uno o più progetti gestiti da un gruppo di lavoro. I temi affrontati da tali attività chiave riguardano lo scambio di informazioni all'interno della Comunità europea, lo sviluppo di indicazioni riguardanti problemi tecnici, la gestione delle informazioni e dei dati e il sistema di applicazione e validazione.

I gruppi di lavoro hanno prodotto le linee guida relative ai principali problemi sollevati dalla Direttiva: dall'identificazione coerente e univoca dei bacini idrografici e dei relativi corpi idrici all'interno dell'Unione, agli aspetti tecnici, come l'individuazione delle condizioni di riferimento dei diversi corpi idrici e il loro monitoraggio, fino agli aspetti relativi allo scambio di informazioni, all'analisi economica e alla partecipazione pubblica. Queste linee guida prodotte nella prima fase di attuazione della Direttiva, dovranno essere validate nei "bacini pilota" distribuiti sul territorio dell'Unione Europea (seconda fase), allo scopo di produrre un manuale per la gestione integrata dei bacini idrografici (terza fase).

Il bacino idrografico viene riconosciuto come l'unità spaziale di riferimento per una gestione di sistema; infatti la Direttiva si propone di realizzare la protezione degli ecosistemi acquatici attraverso una gestione dell'acqua a scala di bacino e non più per unità amministrative, come nelle legislazioni precedenti: all'art. 13 individua, nel Piano di Gestione dei Bacini Idrografici lo strumento per conseguire e raggiungere gli scopi prefissati, sulla base del principio di sussidiarietà e grazie all'utilizzo di un approccio combinato per il controllo dell'inquinamento, realizzato o per obiettivi di qualità ambientale o per limiti alle emissioni.

È proprio la dimensione sovranazionale dei grandi bacini fluviali europei (si pensi al Danubio, al Reno, all'Elba) che impone agli Stati membri, non solo una comune strategia di attuazione della Direttiva, ma anche un comune apparato metodologico e tecnico operativo per la formazione dei piani di tutela. Con le linee guida per l'applicazione della strategia comune nasce, di fatto, il primo tipo di piano uniformemente definito a livello europeo, ed è significativo che ciò accada in relazione al problema della gestione di una risorsa naturale

strategica per assicurare uno sviluppo durevole e sostenibile. Infatti, uno sviluppo sostenibile richiede metodi di approccio basati su azioni locali che siano espressione di strategie comuni globali.

A.1.1.2. *Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152*

L'Italia ha emanato, nel maggio del 1999, il D. Lgs. 152 recante "Disposizioni sulla tutela della acque dall'inquinamento", in seguito modificato con il D.Lgs 258/2000: se da un lato il decreto recepisce con notevole ritardo le Direttive comunitarie sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) e sulla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE), dall'altro anticipa molti aspetti della Direttiva Quadro 2000/60/CE.

Il D.Lgs. 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela di tutte le acque, al fine di conseguire il miglioramento dello stato delle medesime, ridurre l'inquinamento, perseguire gli usi sostenibili delle risorse idriche, mantenere la capacità di autodepurazione naturale dei corpi idrici (art. 1). Tale norma, quindi, segna il passaggio dal mero strumento di riduzione dell'inquinamento ad una politica basata sulla prevenzione, sulla gestione razionale delle risorse naturali e sull'incentivazione del sistema produttivo verso tecnologie a minore impatto ambientale.

Il D.Lgs 152/99 riprende ed approfondisce altresì il principio di demanialità diffusa introdotto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli), che - abbandonata la pregressa differenziazione tra acque pubbliche e private - sancisce che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche, costituiscono una risorsa che deve essere utilizzata secondo criteri di solidarietà e salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

In accordo con gli orientamenti comunitari, inoltre, il decreto non trascura gli effetti combinati dei diversi scarichi e tutela i corpi idrici recettori stabilendo sia i limiti agli scarichi, sia gli obiettivi di qualità per l'intero corpo idrico recettore. L'obiettivo di qualità esprime un concetto più ampio rispetto a quello funzionale, perché riguarda lo stato dell'intero ecosistema acquatico (dal punto di vista qualitativo e quantitativo), in base alla capacità di mantenere e supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate il più possibile prossime alle condizioni naturali.

Nel processo di realizzazione di tali finalità, il Piano di tutela delle acque risulta strategico, in quanto documento di pianificazione generale la cui elaborazione, adozione e attuazione sono affidate alle Regioni e alle Province autonome quali ambiti territoriali in grado, previa definizione di obiettivi e priorità a scala di bacino individuati dalle relative Autorità, di dar rilievo alle peculiarità locali coerentemente al principio di sussidiarietà (art. 44).

In particolare il PTA definisce, sulla base di una approfondita attività di analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle azioni volte da un lato a garantire rispettivamente entro il 2008 ed entro il 2016 il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall'altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Al PTA è riconosciuta per legge la natura di stralcio territoriale e di settore del Piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e come tale il PTA si pone nella gerarchia delle pianificazioni del territorio come atto sovraordinato, cui devono coordinarsi e conformarsi i piani ed i programmi nazionali, regionali e degli enti locali in materia di sviluppo economico, uso del suolo e tutela ambientale.

Sempre anticipando la Direttiva, la normativa prevede l'obbligo per le Regioni e per gli altri organi di pianificazione di favorire l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione del decreto, in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela (art. 3.9).

A.1.1.3. *Il Piano di Tutela della Regione Piemonte tra Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/99 e L. 183/1989*

Il D.Lgs. 152/1999 e la Direttiva quadro hanno - in comune - come si è visto - sia le finalità sia le strategie di azione, pur differenziandosi l'atto comunitario per alcuni aspetti metodologici, cui comunque la Regione Piemonte ha improntato l'attività propedeutica all'adozione del proprio PTA, anche alla luce degli approfondimenti che si stanno compiendo nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva stessa (*Common Strategy*).

In considerazione del prossimo recepimento del testo europeo nel quadro normativo italiano, l'obiettivo è stato quello di pianificare le basi, gli indirizzi e gli studi propedeutici per la formulazione del Piano secondo gli indirizzi della normativa europea sin qui descritta, in modo tale che il PTA della Regione Piemonte possa già prefigurarsi quale Piano di gestione per la porzione di bacino idrografico di competenza.

In applicazione del principio di gestione per bacini e sottobacini, la normativa dello Stato italiano ha infatti inserito l'attività pianificatoria regionale di tutela delle acque nei complessi meccanismi della l. 183/1989, che già si fondava proprio sull'individuazione del bacino idrografico come unità ecosistemica di riferimento per una efficace attività di governo di difesa del suolo e tutela delle acque.

Nei bacini di rilievo nazionale l'operato dell'Autorità di bacino si distingue da quello delle Regioni che la compongono per il livello su cui incide: in nome dell'unitarietà del bacino idrografico, su macro-scala vengono fissati priorità e obiettivi comuni a tutte le Regioni afferenti al bacino stesso, mentre in ambito regionale, nel rispetto delle peculiarità e specificità locali, sono determinati e attuati gli interventi e le azioni preordinate al raggiungimento dei fini prefissati.

È profondo convincimento che il modello procedimentale che vede in capo alle Regioni l'adozione dei fondamentali atti di governo della risorsa idrica risponda contemporaneamente alle specifiche previsioni della Direttiva 2000/60/CE, che come già detto assume a suo fondamento l'approccio per bacini idrografici, nonché al principio di sussidiarietà che ispira sia la suddetta Direttiva, sia le riforme istituzionali operate in Italia prima con la riforma Bassanini ed ora con la revisione degli articoli 117 (competenze legislative dello Stato e delle Regioni) e 118 (funzioni amministrative) della Costituzione.

La scelta della competenza regionale risulta infatti in perfetta coerenza con lo spirito della Direttiva (punto 13 del preambolo) secondo il quale *“Le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai*

luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque. Si dovrebbero privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali”.

Quello regionale si rivela dunque un livello appropriato per la risoluzione dei problemi legati alle risorse idriche, elementi contemporaneamente fluenti e localizzati sul territorio, perché:

- esso dispone di un'ampiezza territoriale idonea a coordinare e armonizzare i molteplici interessi, spesso antagonisti, insediati sul territorio che i corpi idrici attraversano;
- l'istituzione Regione, in quanto ente dotato di rappresentatività e di autonomia politico-amministrativa, nonché titolare del potere legislativo e dei poteri di pianificazione e assetto del territorio nel suo complesso, possiede gli strumenti necessari per disporre unilateralmente delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive che interferiscono con gli interessi pubblici presi a riferimento.

Attraverso l'approvazione dei singoli piani regionali di tutela previsti dall'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, tra loro accomunati dalla fissazione di obiettivi di bacino volta a garantire la considerazione ecosistemica del territorio di cui alla legge 183/1989 e alla Direttiva Quadro, si perverrà conseguentemente alla realizzazione della complessiva pianificazione di bacino nel settore della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche postulata dalla stessa legge sulla difesa del suolo.

La Direttiva chiede agli Stati membri di identificare l'autorità competente all'applicazione delle norme della Direttiva stessa e dà loro la facoltà di individuare quest'ultima in un organismo nazionale esistente.

Le previsioni dell'articolo 3 della Direttiva (non a caso recante il titolo “Coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici”) non postulano peraltro modelli rigidi: nei lavori preparatori si rintraccia infatti l'espressa affermazione che il ruolo dell'Autorità competente può variare da una responsabilità specifica, anche limitata, di strutture amministrative tra loro coordinate, fino ad un'Autorità centralizzata vera e propria “*in funzione delle consuetudini amministrative degli Stati membri interessati*”.

Nella realtà italiana non solo è già stata scelta la strada del coordinamento tra livello di bacino e livello regionale, ma lo stesso è oramai pienamente operante con l'avanzata fase di predisposizione dei Piani di Tutela da parte della maggioranza delle Regioni, con cospicui investimenti di risorse umane, strumentali e finanziarie.

In tal senso sotto il profilo funzionale non può non essere colta, in pieno allineamento con lo spirito della Direttiva Quadro, l'opportunità di realizzare i traguardi in tempi per quanto possibile brevi - quali sono i tempi del D.Lgs. 152/99 - evitando di deviare il progetto di intervento su temi di riorganizzazione istituzionale, anziché sui problemi reali e sostanziali.

A.1.1.4. Gli obiettivi e le priorità di intervento fissati dall'Autorità di bacino del fiume Po

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte è coerente con le linee strategiche e gli strumenti di azione del Piano di Bacino del fiume Po, al cui processo di messa a punto la Regione Piemonte interviene costantemente insieme alle altre Amministrazioni Regionali, nell'ambito delle interrelazioni facenti capo all'Autorità di Bacino istituita a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

Infatti, il PTA della Regione Piemonte si ispira innanzi tutto agli stessi principi, regole e criteri fondamentali delle politiche di pianificazione dell'Autorità di bacino del fiume Po riportati nel documento di impostazione strategica "Il Po fiume d'Europa: riflessioni e proposte sulle strategie di pianificazione - 2001":

- principio di globalità: occorre riconoscere la rilevanza globale e indivisibile del sistema idrico del bacino, ai fini della sicurezza e della qualità della vita per le attuali e future generazioni, recuperando, in particolare, la centralità dei fiumi e dei sistemi delle acque;
- principio del limite: occorre riconoscere che l'utilizzazione e domesticazione antropica dei sistemi naturali non può intensificarsi senza limiti; la gestione del suolo e delle acque, in particolare, devono rispettare, assai più di quanto si sia fatto nel recente passato, la libertà evolutiva degli ecosistemi fluviali;
- principio del risparmio o della gestione conservativa: il suolo, le acque e le altre risorse primarie devono essere gestite come risorse scarse, d'importanza vitale per l'uomo e la biosfera; la loro quantità e qualità devono essere continuamente salvaguardate; in particolare con politiche volte non soltanto a contenere o limitare ma piuttosto a ridurre e, ove possibile, azzerare sprechi, distruzioni e processi d'inquinamento e di degrado;
- principio di funzionalità e stabilità ecosistemica: i sistemi delle acque e le risorse naturali ad essi connesse svolgono un ruolo insostituibile nella strutturazione e nel funzionamento dei processi vitali; tale ruolo deve essere adeguatamente riconosciuto e salvaguardato nelle politiche di intervento trasformativo, evitando e rimuovendo ogni frattura, ostacolo o barriera determinata da sviluppi infrastrutturali, insediativi o produttivi;
- principio di utilità sociale: le risorse idriche, le fasce fluviali e gli spazi naturali rappresentano risorse preziose per la vita delle comunità, esse svolgono o possono svolgere una molteplicità di funzioni importanti, per i consumi umani, la depurazione dei reflui, la ricreazione e lo sport, la cultura e la fruizione estetica;
- principio di responsabilità: azioni efficaci di difesa del suolo e di governo delle acque comportano un'ampia assunzione di responsabilità da parte della pluralità dei soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio; occorre a tal fine promuovere la gestione cooperativa e la pianificazione concertata dei soggetti istituzionali;
- principio d'interdipendenza: alla base delle politiche d'intervento deve esserci la piena consapevolezza della complessità delle interdipendenze che legano i cicli delle acque e i processi idrologici all'organizzazione e all'uso del territorio;
- principio di integrazione: l'efficienza delle azioni di tutela e intervento è tanto maggiore quanto più esse si fondano sull'integrazione intersettoriale e sul coordinamento trans-scalare;
- principio di prevenzione: è necessario spostare il più possibile l'intervento pubblico per la gestione delle acque dalle azioni di emergenza, contenimento o riparazione dei danni, che presentano costi economici, sociali ed ambientali sempre più insostenibili, alle azioni di prevenzione, riqualificazione ambientale e stabilizzazione ecosistemica, basate sulla pianificazione strategica, su accordi e patti territoriali e su progetti organici e integrati;
- principio di precauzione e di rischio compatibile: tenendo conto che le conoscenze di cui si dispone sono sempre limitate, e che non è peraltro possibile azzerare i rischi ambientali, è necessario escludere ogni intervento i cui effetti non siano preventivamente verificabili in base alle conoscenze date o che comporti rischi residuali inaccettabili.

Il PTA della Regione Piemonte si attiene inoltre agli obiettivi e alle priorità di intervento fissati dall'Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 3 marzo 2004 e definiti dai seguenti documenti:

- il "Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione", che definisce gli obiettivi e le priorità degli interventi su scala di bacino per il controllo della trofia delle acque;
- gli "Obiettivi di qualità definiti ai sensi dell'art.44 del D.lgs.152/99 e successive modifiche: completamento", che definiscono gli obiettivi di qualità relativi a BOD₅, COD e azoto ammoniacale;
- i "Criteri di regolazione delle portate in alveo", finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali".

Al fine di rispondere alle procedure di infrazione attualmente in atto presso la Corte di Giustizia europea, la delibera del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2004 dispone altresì che nei Piani di Tutela delle acque, le Regioni:

- attuino le misure in grado di assicurare l'abbattimento di almeno il 75 % di fosforo totale e di almeno il 75 % dell'azoto totale, così come previsto dall'art.5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE all'interno della porzione di territorio di propria competenza, bacino drenante afferente alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro";
- effettuino, ove non vi abbiano provveduto, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola qualora ricorrano le condizioni previste dal Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 nella parte in cui esso costituisce atto di recepimento della Direttiva 91/676/CEE, in relazione alla vulnerabilità delle acque riscontrata dall'attività di monitoraggio;
- incentivino, come strumento di riduzione dei nutrienti (azoto e fosforo) scaricati nei corpi idrici superficiali, il riutilizzo delle acque reflue urbane ai sensi del Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n.185.

Il *Progetto di Piano Stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (PSE)*, adottato dal Comitato Istituzionale il 31 gennaio 2001 con delibera n. 15, ai fini del controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico fissa i seguenti obiettivi su scala di bacino:

- il raggiungimento delle concentrazioni massime ammissibili, espresse come concentrazioni medie annue, intermedie e finali di fosforo totale per le sezioni strategiche lungo l'asta del Po e per i grandi laghi prealpini, nei tempi previsti dalla pianificazione regionale;
- il recepimento, nei Piani di Tutela delle Acque, dei carichi massimi ammissibili di fosforo definiti per le sezioni strategiche;
- l'individuazione delle misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

Le *linee di intervento* principali del PSE sono costituite da:

- misure relative al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane atte a contenere l'apporto di nutrienti ai corpi idrici ricettori;
- promozione di misure atte ad ottimizzare il rapporto azoto prodotto dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
- misure atte a ridurre la quantità di effluenti zootecnici prodotti e a migliorarne le caratteristiche agronomiche;
- corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, nonché promozione di misure atte alla ottimizzazione dei sistemi di stoccaggio e trattamento degli stessi;
- promozione di programmi d'intervento volti a favorire l'applicazione diffusa del *Codice di Buona Pratica Agricola* e di ulteriori prescrizioni di carattere tecnico previste dalle Regioni, al fine di ridurre il dilavamento di nutrienti;

- corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue delle aziende agricole, e di altre piccole aziende agro-alimentari ad esse assimilate, attraverso la promozione di interventi finalizzati ad ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue e favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
- promozione di misure finalizzate alla riduzione dei carichi di nutrienti veicolati dal reticolo drenante e alla razionalizzazione della gestione dei deflussi delle acque drenate.

Per quanto concerne gli *Obiettivi di qualità definiti ai sensi dell'art. 44 del D.lgs.152/99*, l'Allegato A della delibera n. 7 del 2004 definisce le concentrazioni massime ammissibili per il BOD₅, il COD e l'azoto ammoniacale, in quattro sezioni rappresentative sull'asta del fiume Po (Isola Sant'Antonio, Piacenza, Boretto e Pontelagoscuro).

Tali valori, calcolati come 75° percentile, costituiscono l'obiettivo al 2016 cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei Piani di tutela (tabella di seguito riportata), e rappresentano il trasferimento in termini parametrici della finalità generale di garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni quali-quantitative delle acque superficiali del bacino.

La stazione di Isola Sant'Antonio rappresenta la chiusura della porzione piemontese del bacino idrografico.

Sezioni	Concentrazione massima ammissibile (mg/l)		
	BOD ₅	COD	N-NH ₄
Isola Sant'Antonio	3	8	0,10
Piacenza	3	10	0,16
Boretto	3	10	0,16
Pontelagoscuro	3	10	0,16

Ai fini del riequilibrio idrologico quantitativo l'Autorità di bacino, con la delibera del Comitato Istituzionale n. 7/2002, ha definito i "Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico del Po", prevedendo un approccio graduale, in cui la definizione della base conoscitiva avviene in forma incrementale, con il coordinamento tra il Piano a scala di bacino e i Piani di tutela regionali.

Si prevede che il Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico del Po si componga di due fasi successive, in cui viene prima definito il bilancio idrologico e poi si affronta la redazione del bilancio idrico.

Gli strumenti di azione per l'attuazione della pianificazione a scala di intero bacino del fiume Po vengono identificati in quattro punti:

- gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi;
- il bilancio idrologico;
- il deflusso minimo vitale (DMV) sui corsi d'acqua;
- la rete di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici.

In attesa dell'approvazione del Piano stralcio sul bilancio idrico, L'Autorità di bacino del fiume Po ha fissato con l'Allegato B della delibera n. 7 del 2004 i *Criteri generali di calcolo del DMV* e le modalità e i tempi attraverso i quali le Regioni devono procedere a fissare o adeguare i propri regolamenti.

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV), definito come il deflusso che, in un corso d'acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi

interessati, avrà - in un contesto di interazione tra pianificazione di bacino e pianificazione regionale in armonia con le scadenze previste dal D.Lgs.152/99 per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal decreto stesso - un'applicazione graduale al fine di consentire l'adeguamento progressivo dei settori economici coinvolti, la crescita del sistema preposto al controllo e la verifica degli effetti prodotti dall'applicazione stessa.

La stima del DMV è correlata, nella regola di calcolo, alla componente idrologica, definita in base alle peculiarità del regime idrologico, e a fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche morfologiche dell'alveo, dello stato di naturalità, della destinazione funzionale e degli obiettivi di qualità definiti nell'ambito dei Piani di Tutela delle acque a cura delle Regioni.

È possibile individuare due diversi contesti applicativi: il primo è connesso all'esigenza di definire la portata da lasciare defluire a valle delle derivazioni esistenti perché siano ripristinate condizioni minime di naturalità e di qualità dell'ambiente; il secondo è relativo alle nuove derivazioni, rispetto alle quali deve essere garantito che non risultino compromesse le condizioni attuali di naturalità.

L'attuazione del Piano stralcio per il bilancio idrico presupporrà la conoscenza, a scala di bacino, dei principali fenomeni idrologici. Si è ravvisata quindi la necessità di una rete di monitoraggio coerente con le finalità a scala di intero bacino, che fornisca i dati di misura necessari a valutare l'evoluzione spaziale e temporale dei fenomeni di interesse, a seguito anche degli interventi realizzati, tra i quali in particolare quelli connessi all'applicazione del deflusso minimo vitale alle derivazioni d'acqua.

I criteri di scelta delle stazioni di monitoraggio idrologico, tra quelle esistenti, sono i seguenti:

- significatività idrologica a scala di bacino;
- esistenza di serie storiche di estensione significativa;
- coincidenza, ove possibile, con le stazioni della rete interregionale di monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali.

Complessivamente sono state individuate 26 stazioni di monitoraggio idrologico, di cui 8 in Piemonte: 3 sull'asta del fiume Po e 5 sui sottobacini principali, Dora Baltea (2), Sesia (1), Tanaro (2).

N°	Regione	Corso d'acqua	Località	Rete Servizio idrografico	Rete interregionale di monitoraggio quali-quantitativo del bacino del fiume Po
8	Piemonte	Sesia	Palestro	x	
9	Piemonte	Dora Baltea	Mazzè		
10	Piemonte	Dora Baltea	Tavagnasco	x	
11	Piemonte	Tanaro	Asti	x	
12	Piemonte	Tanaro	Montecastello	x	x
18	Piemonte	Po	Moncalieri	x	
19	Piemonte	Po	Casale	x	
20	Piemonte	Po	Isola S. Antonio	x	x